



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI,
SULLE SOCIETÀ E SUL SISTEMA CAMERALE
Ex Divisione VI – DGMCCVNT

ALLA CCIAA DI FIRENZE
UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

e per conoscenza:

ALLA DGPIIPMI

PROT 94423 DEL 1 APRILE 2020

Oggetto: Quesito in merito alla posizione del socio, in fase di costituzione di startup innovativa. Cessione d'azienda in fase postcostitutiva.

Con nota mail del 30 marzo u.s. codesta Camera ha posto un quesito in materia di soci di startup.

In particolare si è rappresentato che “Tizio presenta domanda di iscrizione di una startup innovativa costituita con modello standard tipizzato ai sensi del DL 3/2015 (art. 24 d.lgs. 82/2005). La società è una srl di cui Tizio è socio unico e amministratore unico.

L'oggetto sociale è “LO SVILUPPO, LA PRODUZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DI UN INNOVATIVO SERVIZIO DI COMPUTER VISION BASATO SU ALGORITMI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE.” Codice Ateco 62.01 “produzione di software non connesso all'edizione”.

Nel corso dell'istruttoria è emerso che Tizio è titolare di un'impresa individuale artigiana che ha iniziato la propria attività il 7/1/2015 con codice ateco 62.01 “produzione di software non connesso all'edizione”. Tale impresa risulta tuttora iscritta e attiva.

La società non viene costituita con conferimento dell'impresa individuale o in seguito a trasferimento d'azienda, ma con conferimenti in denaro (1 euro di capitale).

In seguito a richiesta di chiarimenti, Tizio precisa che “la posizione attualmente in essere riguarda l'attività libero-professionale che vien svolta già da vari anni con attività, finalità e clienti diversi rispetto al nuovo progetto di startup. Benché non risulti alcuna incompatibilità tra la costituzione di una startup innovativa e l'attività libero-professionale svolta attraverso partita iva (in realtà si tratta di attività imprenditoriale svolta con impresa individuale artigiana) in caso di esito positivo della costituzione di srl si valuterà di far confluire le varie attività nella neocostituita società, procedendo contestualmente alla chiusura della posizione attualmente attiva.”

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma
tel. +39 06 4705 5332/5304/5307/5402/5302
dgmccvnt.div06@pec.mise.gov.it
marco.maceroni@mise.gov.it
www.mise.gov.it

Titolario: 15.01.02



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI,
SULLE SOCIETA' E SUL SISTEMA CAMERALE
Ex Divisione VI – DGMCCVNT

In conclusione si chiede di chiarire se, nella situazione particolare di titolare di impresa individuale che costituisce una nuova startup, ai fini della verifica del requisito di non essere costituita da più di 60 mesi si debba valutare solo l'aspetto formale o si debba prendere in considerazione anche la "storia imprenditoriale" della persona in questione. Ciò anche alla luce dei pareri espressi dal Ministero sul passaggio da impresa individuale a società, con la differenza che in questo caso ad oggi formalmente non abbiamo un conferimento o una cessione d'azienda."

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma
tel. +39 06 4705 5332/5304/5307/5402/5302
dgmccvnt.div06@pec.mise.gov.it
marco.maceroni@mise.gov.it
www.mise.gov.it

Titolario: 15.01.02



La problematica deve essere affrontata sotto due diversi criteri esegetici per giungere ovviamente ad unica conclusione.

Sotto il profilo fattuale è evidente che l'operazione posta in essere comporta in concreto una cessione di azienda o un conferimento della stessa, chiaramente vietato dall'articolo 25, comma 2, lett. g) del DL 179 del 2012.

Sotto il profilo formale la norma appena citata reca: "*g: non e' stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda*"

Ancorché, come più volte sostenuto e qui oggi ribadito, la verifica che l'ufficio compie con riferimento ai requisiti di cui la comma 2, ha natura di legittimità sostanziale debole o se si preferisce formale rafforzata, è altrettanto vero che l'ufficio non può sfuggire a quanto la norma testualmente ed espressamente indica, non fosse altro in rispetto delle disposizioni recate dall'articolo 1, del D.L. 1/2012.

Orbene nella fattispecie il legislatore afferma che la startup non può essere costituita per effetto di una cessione. Ne consegue che una eventuale cessione successiva alla costituzione non è vietata dal sistema.

Siamo cioè in presenza di un fenomeno elusivo e non evasivo, davanti al quale la CCIAA non ha poteri sanzionatori diretti.

Come è evidente si tratta di una questione di policy legislativa che è opportuno segnalare al decisore, per eventuali correttivi da porre alla norma.

Per questi fini la presente è diretta anche alla DGPIIPMI che, coopera nella definizione delle policy di sistema.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianluca Scarponi)
Firmato elettronicamente

Siglato elettronicamente